Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/07/2026) 01/08/2026, n. 24364

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Retribuzione

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta da:

Dott. PONTERIO Carla - Presidente

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliera

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliera Rel.

Dott. PICCONE Valeria - Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11108/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

e

in qualità di titolare in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4281/2022 depositata il 14/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dal Consigliere Elena Boghetich.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dall'1.8.2005, tra A.A. e ed ha condannato il datore di lavoro al ripristino del rapporto (con le medesime mansioni, l'inquadramento di dirigente medico, I livello di cui al CCNL Aris-Anmirs, l'orario di lavoro pari a 38 ore settimanali) nonché al pagamento delle differenze retributive (per un breve periodo anche in solido con la cessionaria), oltre alle retribuzioni maturate dal 10.2.2014 (data di offerta della prestazione lavorativa e di messa in mora) alla data di introduzione del giudizio di primo grado, in

solido con per il periodo 10.2.201431.3.2014, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale - per quel che interessa - ha accertato la ricorrenza degli usuali indici sussidiari del vincolo di subordinazione nell'ambito degli incarichi di consulenza affidati al medico (intercorsi dall'agosto 2005 al 31.12.2013, dapprima come collaborazioni autonome e, dall'ottobre 2012 con contratti a termine), con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio del primo contratto, ed ha calcolato - avvalendosi di una CTU - le differenze retributive spettanti rispetto ai compensi erogati nel corso del rapporto di lavoro, condannando, inoltre, il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non percepite a causa del suo inadempimento a decorrere dalla messa in mora sino alla data di introduzione del giudizio di primo grado (in considerazione del "principio della cristallizzazione della domanda").

3. Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. e
Spa hanno resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

1. Con tutti e tre i motivi di giudizio la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1207, 1218, 1223, 1453 c.c. 3, 24, 111, 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, 132 e 118 disp. att. c.p.c. nonché 99 e 414 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni solamente sino alla proposizione del giudizio di primo grado (e non fino al ripristino del rapporto di lavoro), sulla base di un non meglio precisato "principio di cristallizzazione della domanda", fornendo una motivazione apparente (che non esplicita il ragionamento logico-giuridico), in violazione dei principi che regolano la mora credendi e i contratti a prestazioni corrispettive.

2. Il ricorso è fondato.

3. Questa Corte ha affermato che "nel caso di domanda di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro avente veste formale di contratto di lavoro autonomo, non solo non trova applicazione il regime decadenziale ex art. 32 legge n. 183 del 2010, ma la riqualificazione operata dal giudice si caratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti di collaborazione autonoma" (Cass. n. 20333/2025).

4. Ed invero, si tratta - al cospetto di una domanda di accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. -di una "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, nel senso che viene ritenuto che, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, si sia svolta una prestazione di lavoro di tipo subordinato; è questa un'operazione di emersione delle effettive modalità di attuazione del rapporto di lavoro, nel suo concreto atteggiarsi, con la conseguenza che sono travolte anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti (cfr. Cass. n. 11424/2021 e Cass. n. 17845/2023).

5. Nel caso di specie, a fronte dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'agosto 2005 e della espressa manifestazione della lavoratrice (con comunicazione del 10.2.2014) di interesse alla prosecuzione dell'attività lavorativa, spetta - in base agli ordinari criteri ordinamentali dettati in materia di inadempimento dell'obbligazione in un contratto a prestazioni corrispettive - il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse dalla data di messa in mora sino all'effettivo ripristino del rapporto (oppure sino ad un atto di recesso, nel caso di specie non ricorrente).

6. In tali casi non opera alcun principio di cristallizzazione, che è espressione della regola generale di cui all'art. 1453, comma 3, c.c., secondo cui la proposizione di una domanda di risoluzione del contratto

per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione e non è consentito all'attore di pretenderla (Cass. 30730/2019 in materia di locazione o in materia fallimentare Cass. n. 19914/2017), fattispecie che non ricorre nel caso di specie, avendo, anzi, la lavoratrice chiesto, con la lettera di messa in mora, la prosecuzione del rapporto (e non la sua risoluzione).

8. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna della al pagamento di tutte le retribuzioni (corrispondenti alla qualifica di dirigente medico, I livello) maturate dal 10.2.2014 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro subordinato, in solido con la in liquidazione per il periodo dal 10.2.2014 al 31.3.2014, retribuzioni maggiorate degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle date delle singole scadenze al saldo.

9. Le spese di lite dei gradi del giudizio di merito sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate negli importi già indicati nella sentenza impugnata; le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la al pagamento in favore di A.A. di tutte le retribuzioni maturate dal 10.2.2014 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro subordinato, in solido con la in liquidazione per il periodo dal 10.2.2014 al 31.3.2014, retribuzioni maggiorate degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle date delle singole scadenze al saldo. Conferma la condanna alle spese di lite dei gradi di merito nella misura liquidata nella sentenza impugnata; condanna le controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026

Depositato in Cancelleria li 1 agosto 2026.